

APPALTO N. 5/2018.
FORNITURA DI AUTOBUS URBANI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE,
SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL SERVICE E SERVIZIO OPZIONALE DI
FINANZIAMENTO. – CUP J70I17000000007
LOTTO 1 – AUTOBUS 12 METRI CIRCA E AUTOBUS 18 METRI CIRCA A GASOLIO – CIG
7354917D80;
LOTTO2 – AUTOBUS 12 METRI CIRCA A METANO - CIG 73549210D1
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 123 DEL D.LGS 50/2016

COMUNICAZIONE PER I CONCORRENTI N. 2

Si intende rispondere ai seguenti quesiti:

- D.** Con riferimento al Capo 11.2 del Disciplinare "Soggetti ammessi", al Capo IV.2. 1 art 17) "Subappalto" e al requisito "Ai fini del servizio di finanziamento sono ammessi banche o intermediari finanziari iscritti negli albi di cui al d. lgs. n. 385/1993 (T.U.B.), nonché operatori esteri autorizzati ad operare in Italia nell'erogazione del credito." si chiede:
- a) se sia ammissibile la partecipazione in forma di soggetto singolo da parte di società che commercializza autobus qualora l'offerente agisca in forza di Contratto di Convenzione in essere, stipulato con intermediario finanziario iscritto negli albi di cui al d.lgs. n. 385/1993 (T.U.B.), in virtù del quale è attribuito all'offerente il ruolo di intermediario per tutte le operazioni inerenti i finanziamenti per l'acquisto di autobus e relativi servizi. A tal proposito si specifica che il Contratto di Convenzione di cui la Scrivente intende avvalersi è stato stipulato in data antecedente la pubblicazione del bando con soggetto collegato (stesso Gruppo societario);
 - b) la conferma del fatto che in caso di partecipazione nelle forme di cui al punto a) l'affidamento della prestazione di finanziamento non si configuri come subappalto visto che con riferimento all'art. 105, comma 3, lett. c-bis) del D.lgs. 50/2016 non si configurano come attività affidate in subappalto le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione dell'appalto.
- R. a-b)** *Si ritiene che l'esecuzione dei servizi finanziari da parte dell'operatore terzo, di cui il concorrente sia intermediario in forza di contratto stipulato con il concorrente in epoca anteriore all'indizione della gara 5/2018, non rientri nella fattispecie di cui all'art. 105/3 lett. c-bis) d.lgs 50/2016 ma in quella del subappalto, soggetto alle condizioni e limiti dettati dall'art. 105 d.lgs. 50/2016 e dalla legge di gara.*
L'aggiudicatario, infatti, non eseguirebbe più "in proprio" un servizio compreso nel contratto di appalto (art. 105/1 d.lgs. 50/2016) e di cui, tra il resto, occorre garantire a GTT il compimento secondo le prescrizioni da detto contratto previste, certamente non recepite dal più risalente contratto di intermediazione. La fattispecie di cui all'art. 105/3 lett. c-bis d.lgs 50/2016, costituendo eccezione alla disciplina del subappalto, va interpretata in senso restrittivo e dunque con riferimento a prestazioni rese in favore dell'aggiudicatario non riconducibili in via specifica ed immediata a quelle oggetto dell'appalto. Prestazioni dunque che, se possono comportare una cooperazione in favore dell'aggiudicatario,

non possono invece tradursi nel compimento dell'intera prestazione (o di una delle prestazioni oggetto dell'appalto misto) o di sue frazioni: essa deve infatti rimanere oggettivamente e soggettivamente ascrivibile all'attività del solo aggiudicatario.

A conferma, non è prevista la verifica dei requisiti generali e speciali in relazione ai soggetti contemplati dalla norma.

Si evidenzia che i servizi finanziari:

- **sono considerati servizi accessori e complementari e possono essere resi da mandante in sede di raggruppamento verticale;**
- **possono essere oggetto di subappalto, entro il complessivo limite del 30% ai sensi dell'art. 105/2 del Dlgs 50/2016.**

D. Con riferimento al servizio di full service e all'art. 105, comma 3, lett. c-bis) del Dlgs 50/2016, secondo cui non si configurano come attività affidate in subappalto le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto, si chiede conferma del fatto che in caso di affidamento della prestazione relativa al servizio full service a soggetto affidatario in forza di contratto continuativo di cooperazione specificatamente dedicato all'assistenza per autobus sottoscritto in epoca anteriore alla indizione della procedura, non si configura come subappalto l'affidamento della prestazione in oggetto.

R. 3) Servizio Full Service

Si ritiene che l'affidamento da parte dell'aggiudicatario a terzi del servizio di full service, sia pure in forza di contratto continuativo di cooperazione stipulato in epoca anteriore all'indizione della gara 5/2018, non rientri nella fattispecie di cui all'art. 105/3 lett. c-bis) d.lgs 50/2016 ma in quella del subappalto, soggetto alle condizioni e limiti dettati dall'art. 105 d.lgs. 50/2016 e dalla legge di gara.

L'aggiudicatario, infatti, non eseguirebbe più "in proprio" un servizio compreso nel contratto di appalto (art. 105/1 d.lgs 50/2016) e di cui, tra il resto, occorre garantire a GTT il compimento secondo le prescrizioni da detto contratto previste, certamente non recepite dal più risalente contratto continuativo di cooperazione.

La fattispecie di cui all'art. 105/3 lett. c-bis d.lgs 50/2016, costituendo eccezione alla disciplina del subappalto, va interpretata in senso restrittivo e dunque con riferimento a prestazioni rese in favore dell'aggiudicatario non riconducibili in via specifica ed immediata a quelle oggetto dell'appalto. Prestazioni dunque che, se possono comportare una cooperazione in favore dell'aggiudicatario, non possono invece tradursi nel compimento dell'intera prestazione (o di una delle prestazioni oggetto dell'appalto misto) o di sue frazioni: essa deve infatti rimanere oggettivamente e soggettivamente ascrivibile all'attività del solo aggiudicatario.

A conferma, non è prevista la verifica dei requisiti generali e speciali in relazione ai soggetti contemplati dalla norma.

Si evidenzia che il servizio di manutenzione full service:

- **è considerato servizio accessori e complementare e può essere reso da mandante in sede di raggruppamento verticale;**
- **può essere oggetto di subappalto con il limite del 30%, ai sensi dell'art. 105/2 del Dlgs 50/2016.**

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Giovanni Battista Rabino)

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE